



MINISTERO  
DELL'INTERNO



---

**PROTOCOLLO**  
**SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITA'**  
**PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE**  
**DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

---



MINISTERO  
DELL'INTERNO



#### **PREMESSO CHE**

- solo un contesto di legalità e sicurezza garantisce i principi della libertà di impresa e contribuisce ad un sano sviluppo del mercato;
- CONFAPI (Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata) rappresenta e tutela 83mila imprese con più di 800mila addetti;
- CONFAPI ha da tempo avviato una serie di iniziative volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali, sul presupposto che costituiscono un ostacolo alla crescita dell'economia ed al rilancio delle attività produttive di piccole, medie e grandi dimensioni. In quest'ambito, CONFAPI intende promuovere presso le sue associate - anche mediante la stipula di appositi protocolli di legalità - l'adozione di comportamenti mirati al rispetto delle regole e della trasparenza, particolarmente nel settore degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture;
- il Ministero dell'Interno ritiene che tali azioni possano contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d'impresa, attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia, finalizzate a contrastare l'ingerenza delle organizzazioni criminali, che vanno ad affiancarsi agli interventi coordinati delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese.

#### **DATO ATTO CHE**

- al fine di promuovere l'inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali nonché di favorire, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e finanze e dello sviluppo economico, l'accesso delle imprese al credito bancario ed ai finanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. decreto "Cresci Italia"), ha introdotto l'istituto del "*rating* di legalità", al quale è riconosciuto un ruolo rilevante nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- in data 15 luglio 2014, il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa e relative Linee Guida per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;
- il 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

#### **CONSIDERATO CHE**

- è intendimento del Ministero dell'Interno e della CONFAPI stipulare uno specifico Protocollo di legalità che assicuri un più elevato livello di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività delle imprese aderenti a CONFAPI;



MINISTERO  
DELL'INTERNO



- alla luce delle sopravvenute novità normative, appare opportuno procedere alla sottoscrizione di un Protocollo di legalità di "seconda generazione", nel quale compendiare le misure antimafia e anticorruzione, dettando al contempo le modalità attuative, in sede locale, dei principi in esso stabiliti.

**TANTO PREMESSO**  
**MINISTERO DELL'INTERNO E CONFAPI**  
**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**  
*(Finalità)*

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Ministero dell'Interno e la CONFAPI regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti per lavori, servizi e forniture stipulati dalle imprese che aderiscono all'intesa.

**ART. 2**  
*(Strumenti operativi)*

Al fine di rendere operativo a livello locale il modello di collaborazione delineato dal presente Protocollo, le Prefetture capoluogo di regione stipulano con le articolazioni regionali di CONFAPI un accordo attuativo, attenendosi allo schema allegato alla presente intesa, nel quale sono individuate nel dettaglio le modalità e le misure previste per il perseguimento delle suindicate finalità.

**ART. 3**  
*(Commissioni per la legalità)*

1. Il Ministero dell'Interno e CONFAPI stabiliscono l'istituzione di una Commissione nazionale per la legalità, composta da tre rappresentanti del Ministero dell'Interno, di cui uno con funzioni di coordinatore, e tre rappresentanti della CONFAPI.
2. La Commissione ha il compito di attivare un confronto costante sui temi oggetto del Protocollo, monitorarne l'attuazione e, laddove necessario, proporre la modifica dei contenuti per un migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. La Commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale.



4. Ogni anno, la Commissione riferisce ai vertici del Ministero dell'Interno e di CONFAPI le iniziative adottate, anche a livello locale, ed i risultati conseguiti nell'anno precedente, con particolare riferimento alle nuove adesioni. A tal fine, è prevista l'istituzione di Commissioni territoriali per la legalità; queste ultime inviano alla Commissione nazionale una relazione sullo stato di attuazione del Protocollo, comprensiva delle iniziative adottate per la sua promozione.

ART. 4

*(Impegni del Ministero dell'Interno)*

Il Ministero dell'Interno si impegna a:

- procedere al rilascio della documentazione antimafia tramite la rete delle Prefetture nei confronti delle imprese associate a CONFAPI aderenti al Protocollo e dei loro *partners*, subappaltatori e fornitori, con le modalità previste dallo schema di accordo attuativo allegato;
- **monitorare l'attuazione del Protocollo a livello territoriale, attraverso le relazioni periodiche trasmesse alla Commissione nazionale per la legalità;**
- **assicurare l'attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture per la migliore applicazione del Protocollo;**
- verificare la possibilità di introdurre nuove modalità di funzionamento della Banca dati nazionale della documentazione antimafia volte a consentire alle associazioni di categoria **che abbiano sottoscritto protocolli di legalità con il Ministero dell'Interno** forme di accesso, ancorché in via indiretta, alla citata banca.

ART. 5

*(Impegni della CONFAPI)*

La CONFAPI si impegna a:

- **svolgere opera di sensibilizzazione verso le imprese associate ai fini dell'adesione al Protocollo;**
- **promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri *partners*, subappaltatori e fornitori;**
- **iscrivere in un apposito elenco pubblicato sul proprio sito Internet le imprese aderenti al Protocollo;**
- **vigilare sul corretto adempimento degli obblighi assunti dalle imprese associate che hanno aderito al Protocollo ed indicati nello schema di accordo attuativo allegato, prevedendo le procedure ritenute più adeguate per contestare e sanzionare eventuali inadempienze, se del caso anche con la cancellazione dal suddetto elenco;**



MINISTERO  
DELL'INTERNO



- promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità.

ART. 6

*(Durata e rinnovo del Protocollo)*

1. Il presente protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo tacito per altri tre anni.
2. L'eventuale intenzione di non rinnovare il Protocollo deve essere manifestata alla controparte, per iscritto, con almeno un mese di preavviso.

Roma, lì **13 APR. 2017**

Il Presidente di CONFAPI

Il Ministro dell'Interno

---

**PROTOCOLLO ATTUATIVO**  
**SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITA'**  
**PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE**  
**DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

---

TRA

PREFETTURA DI..... CAPOLUOGO DELLA REGIONE.....

PREFETTURA DI.....

PREFETTURA DI .....

E

CONFAPI DELLA REGIONE DI..... (o della MACRO AREA INTERREGIONALE)

E

ASSOCIAZIONE territoriale DELLA PROVINCIA DI.....

ASSOCIAZIONE territoriale DELLA PROVINCIA DI.....

ASSOCIAZIONE di categoria .....



#### PREMESSO CHE

- tra il Ministero dell'Interno e CONFAPI è stato sottoscritto un Protocollo di legalità per rafforzare il partenariato pubblico-privato ed intensificare i controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'impresa e nel mercato del lavoro;
- il Ministero dell'Interno ritiene che il sistema CONFAPI possa contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d'impresa mediante l'attivazione di misure di salvaguardia finalizzate a contrastare l'azione delle organizzazioni criminali nell'ambito delle attività economiche, e che – unitamente all'azione coordinata delle pubbliche Autorità – possa in tal senso assistere e sostenere le imprese;
- CONFAPI, nel contesto dei suoi scopi istituzionali di rappresentanza, ha da tempo avviato una serie di attività e iniziative volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche, che impediscono la crescita dell'economia ed il rilancio delle attività produttive di piccole, medie e grandi dimensioni. In quest'ambito, CONFAPI promuove, presso le imprese associate, l'adozione di comportamenti mirati al rispetto delle regole e della trasparenza, in particolare nell'ambito degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture.

#### LE PREFETTURE E LE ASSOCIAZIONI ELENcate IN EPIGRAFE CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1

##### **Finalità**

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, la Prefettura di....., di....., di..... e CONFAPI regionale (o della macro area interregionale) di ....., le Associazioni provinciali .....o di categoria..... regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti per lavori, servizi e forniture stipulati dalle imprese che aderiscono all'Intesa secondo le modalità di cui agli articoli che seguono.

#### ARTICOLO 2

##### **Impegni dell'Associazione regionale (o della macro area interregionale) e delle Associazioni provinciali o di categoria**

1. L'Associazione regionale (o della macro area interregionale) di ..... si impegna a:



- promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri *partners*, subappaltatori e fornitori;
- promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità;
- informare le proprie associate che l'adesione al presente Protocollo comporta l'assunzione degli impegni infra descritti e, in particolare, la sottoposizione all'accertamento antimafia volto ad escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi e di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- pubblicare sul sito istituzionale CONFAPI:
  - nell'area pubblica, l' "Elenco delle imprese aderenti al Protocollo";
  - nell'area riservata, l' "Elenco dei fornitori", comunicato da ciascuna impresa aderente al Protocollo.

2. Le Associazioni provinciali o di categoria:

- ricevono le richieste da parte delle associate che intendono iscriversi nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di cui all'articolo 5, comma 1.  
Per l'adesione al Protocollo, le imprese autorizzano l'associazione provinciale/di categoria a richiedere alla Prefettura competente il rilascio dell'informazione liberatoria antimafia. A tal fine, comunicano i dati relativi ai soggetti indicati dall'articolo 85 del Codice antimafia e rilasciano l'autorizzazione all'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia;
- ricevono, da parte delle imprese già iscritte nel suddetto elenco, le richieste di rilascio della documentazione antimafia per i loro fornitori o appaltatori, relativamente ai contratti superiori a determinate soglie o aventi ad oggetto attività sensibili, secondo quanto specificato nel successivo articolo 8. Ciò al fine di poter iscrivere gli operatori nella lista dei fornitori (*vendors' list*). A seguito del ricevimento delle suddette richieste, le Associazioni verificano se:
  - a) sono stati debitamente comunicati tutti i dati necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia;
  - b) nei confronti dell'operatore è già stata presentata analoga richiesta, nonché l'esito degli accertamenti;
  - c) il valore della prestazione è superiore alla soglia di 20.000 euro (o nel caso di prestazioni continuative o periodiche è superiore a 50.000 euro a semestre), al di sopra della quale si prevede l'inserimento dell'operatore nella lista fornitori;
- trasmettono alla Prefettura competente per territorio solo le istanze relative a soggetti non ancora "censiti" o per i quali la documentazione antimafia non è in corso di validità, e di ciò informano, per via telematica, l'impresa richiedente. Nei casi in cui l'Associazione, all'esito delle preliminari verifiche di cui al precedente capoverso, lett. a) e b), riscontri che nei confronti del soggetto "da scrutinare" è già stata rilasciata una comunicazione o un'informazione ancora in corso di validità (in quanto emessa in data non antecedente, rispettivamente, ai sei mesi o all'anno), inserisce immediatamente tale operatore economico nell'elenco dei fornitori, dandone notizia per via telematica all'interessato ed all'impresa richiedente.



### ARTICOLO 3

#### **Lista dei fornitori (vendors' list)**

1. L'iscrizione nella lista dei fornitori (vendors' list) riguarda solo i contratti sottoscritti dall'impresa richiedente successivamente alla data di adesione al Protocollo ed esclusivamente il c.d. ciclo passivo dell'impresa aderente, ossia le relazioni commerciali con i propri fornitori, e non anche quelle con i clienti/committenti.
2. L'iscrizione nella lista dei fornitori ha validità di un anno.
3. La richiesta di rinnovo, presentata dall'impresa interessata nel termine di cui all'articolo 6, comma 1, lett. f), è corredata dall'autocertificazione dell'assenza di motivi automaticamente ostativi ai sensi dell'articolo 67 del Codice antimafia.

### ARTICOLO 4

#### **Impegni della Prefettura capoluogo di regione e delle Prefetture capoluogo di provincia**

1. La Prefettura capoluogo di regione si impegna a:
  - a) monitorare l'attuazione del Protocollo a livello regionale;
  - b) assicurare l'attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture della regione per l'ottimale applicazione del Protocollo.
2. La Prefettura capoluogo di provincia:
  - a) effettua le verifiche antimafia, propedeutiche al rilascio della comunicazione o informazione antimafia, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
  - b) riferisce l'esito di tali verifiche all'Associazione provinciale o di categoria di competenza per i successivi adempimenti;
  - c) verifica, a campione, attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, le autocertificazioni rilasciate ai fini del rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, dando comunicazione degli esiti di tali accertamenti all'Associazione provinciale di competenza.
3. A tutela della riservatezza degli eventuali dati di natura giudiziaria degli operatori "scrutinati", la comunicazione che la Prefettura invia all'Associazione richiedente è priva di qualsiasi riferimento ai suddetti dati e si limita ad attestare la sussistenza o meno dei motivi ostativi di cui all'articolo 67 del Codice antimafia e/o dei tentativi di infiltrazione mafiosa, meglio descritti nel provvedimento che, invece, viene trattenuto al fascicolo aperto presso l'Ufficio antimafia della medesima Prefettura.

## ARTICOLO 5

### **Procedura di adesione al Protocollo da parte dell'impresa**

1. L'iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo è volontaria e può essere effettuata solo a seguito del rilascio dell'informazione antimafia liberatoria da parte della Prefettura competente.
2. A tal fine, l'impresa trasmette all'Associazione di appartenenza, per il successivo inoltro alla Prefettura, la richiesta, formulata dal competente Organo deliberativo, di iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di cui al comma 1, unitamente ai dati relativi ai soggetti indicati dall'articolo 85 del Codice antimafia per il rilascio dell'informazione antimafia, e all'autorizzazione all'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia.
3. Se l'impresa richiedente risulta già iscritta nelle white list, l'iscrizione è in corso di validità e non sono intervenute modificazioni negli assetti proprietari e gestionali, la Prefettura, per provvedere all'iscrizione, consulta, comunque, la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
4. Decorsi 45 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, laddove gli accertamenti disposti siano ancora in corso, l'Associazione, previa verifica da parte della Prefettura dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, effettuata attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, provvederà ad iscrivere provvisoriamente l'impresa nell'elenco pubblicato sul proprio sito.
5. All'esito degli accertamenti info-investigativi disposti, il Prefetto, ove non siano emersi motivi automaticamente ostativi o tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia l'informazione antimafia liberatoria e dispone l'iscrizione definitiva dell'impresa nell'elenco di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Associazione competente affinché provveda alla pubblicazione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo sul sito istituzionale CONFAPI.
6. L'iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo ha validità di un anno. La richiesta di rinnovo, presentata dall'impresa interessata, è corredata dalla documentazione prescritta dall'articolo 85 del Codice antimafia per il rilascio dell'informazione antimafia.
7. Le comunicazioni tra l'impresa, l'Associazione e la Prefettura avvengono per posta elettronica certificata.
8. La presenza delle imprese nell'elenco non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell'Interno e Confapi, in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti dei suddetti soggetti quale conseguenza dell'esito degli



accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletata in esecuzione del Protocollo.

## ARTICOLO 6

### Obblighi dell'impresa aderente

1. Con l'iscrizione definitiva nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa assume i seguenti obblighi:
  - a) comunicare all'Associazione di appartenenza, per il successivo inoltro alla Prefettura competente e le conseguenziali verifiche, le eventuali modifiche all'assetto proprietario e gestionale intervenute successivamente all'iscrizione;
  - b) inserire, nella lista dei propri fornitori, gli operatori economici che forniscono prestazioni in esecuzione di contratti di importo superiore a 20.000 euro, salvo il caso di prestazioni continuative o periodiche per il quale tale limite è elevato a 50.000 euro a semestre;
  - c) acquisire, prima della sottoscrizione dei contratti con i fornitori, la documentazione antimafia richiesta a seconda della tipologia di contratto e del valore della prestazione, secondo quanto prescritto dal successivo articolo 8. Nel caso di contratti aventi ad oggetto attività sensibili richiamate nel medesimo articolo 8, l'impresa si impegna a richiedere il rilascio della informazione antimafia per il fornitore, indipendentemente dal valore del contratto;
  - d) comunicare all'Associazione di appartenenza i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia per ciascuno dei propri fornitori, ai fini della successiva verifica dei requisiti di onorabilità, attraverso la richiesta di rilascio della comunicazione ovvero dell'informazione antimafia, e dell'inserimento nella relativa lista dei fornitori;
  - e) comunicare all'Associazione di appartenenza, per il successivo inoltro alla Prefettura competente e le conseguenziali verifiche, le eventuali modifiche intervenute nell'assetto proprietario e gestionale della società fornitrice successivamente alla sua iscrizione nella relativa lista;
  - f) mantenere aggiornata la lista dei fornitori, richiedendo, 60 giorni prima della scadenza dell'iscrizione, il rinnovo della documentazione antimafia;
  - g) introdurre, nei contratti stipulati con i propri fornitori e partners commerciali, clausole risolutive espresse per le ipotesi di sopravvenuta adozione di una comunicazione antimafia e/o di un'informazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura;
  - h) denunciare all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura nonché, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori;
  - i) non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti.



2. Nei casi di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 3, del Codice antimafia, l'impresa aderente può procedere alla stipula del contratto con il fornitore anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria, dandone preventiva comunicazione all'Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura. Il contratto, tuttavia, è stipulato sotto condizione risolutiva espressa che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.
3. Nei casi di contratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti per i quali è sufficiente il rilascio della comunicazione antimafia, l'impresa aderente può procedere alla stipula del contratto con il fornitore anche in assenza del provvedimento prefettizio liberatorio, dandone preventiva comunicazione all'Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura. A tale comunicazione deve essere allegata la dichiarazione con la quale il soggetto privato da sottoporre ad accertamento antimafia attesta l'insussistenza, nei propri confronti, di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011. La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva espressa che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.
4. CONFAPI vigila sulla puntuale osservanza degli obblighi assunti dall'impresa aderente con l'iscrizione definitiva nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, secondo quanto previsto dal Protocollo di legalità sottoscritto con il Ministero dell'Interno.

## ARTICOLO 7

### Obblighi dell'operatore economico ai fini dell'inserimento nella lista dei fornitori

1. Ai fini dell'iscrizione nella lista dei fornitori, ferme restando le soglie di valore indicate dal successivo articolo 8, l'operatore economico si impegna a:
  - a) autorizzare l'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia;
  - b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti indicati dall'articolo 85 del Codice antimafia;
  - c) attestare la regolarità contributiva e fiscale consegnando copia del modello DURC, laddove tale documento non sia già richiesto per legge e non sia acquisibile d'ufficio;
  - d) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - e) rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del contratto;
  - f) denunciare all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura nonché, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- g) non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti;
2. L'assunzione di tali impegni da parte del contraente prescinde dal fatto che questi abbia formalmente aderito al Protocollo e dalla sua stessa appartenenza al sistema CONFAPI.
3. A garanzia del rispetto degli adempimenti sopra indicati, l'impresa aderente al Protocollo deve inserire nei contratti con i fornitori apposite clausole risolutive espresse, ex articolo 1456 del Codice civile.

## ARTICOLO 8

### Inserimento nella lista dei fornitori: soglie di valore dei contratti

1. Per i contratti il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a 20.000 o a 50.000 euro a semestre (nel caso di prestazioni continuative o periodiche), non riguardanti le c.d. "attività sensibili" di cui al successivo comma 4, non esiste alcun impegno per l'impresa aderente e non occorre inserire nella vendors' list i relativi fornitori.
2. Per i contratti il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è superiore a 20.000 o a 50.000 euro a semestre (nel caso di prestazioni continuative o periodiche), ma inferiore alle seguenti soglie:
- |                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| - appalti di lavori                                 | 3.000.000 € |
| - subappalti e sub-contratti di lavori              | 1.500.000 € |
| - appalti di servizi e forniture                    | 900.000 €   |
| - subappalti e sub-contratti di servizi e forniture | 450.000 €   |
- non riguardanti le c.d. "attività sensibili" di cui al successivo comma 4, i fornitori sono inseriti nella vendors' list previo rilascio della comunicazione antimafia.
3. Per i contratti il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è superiore alle soglie indicate al comma 2, e per quelli riguardanti le c.d. "attività sensibili" di cui al successivo comma 4, i fornitori sono inseriti nella vendors' list previo rilascio dell'informazione antimafia.
4. In fase di prima applicazione del presente Protocollo attuativo e in attesa di verificare la possibilità di rendere accessibile, ancorché in via indiretta, la Banca dati nazionale della documentazione antimafia alle associazioni di categoria che abbiano sottoscritto protocolli di legalità con il Ministero dell'Interno, le verifiche antimafia per l'inserimento nelle vendors' list saranno limitate alle imprese appartenenti ai seguenti settori: trasporto di materiali a discarica anche per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per



movimento terra; confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e/o bitume; fornitura di ferro lavorato; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardiania nei cantieri; fornitura di materie prime a centrali biomasse – imprese boschive – silvicoltura ed altre attività forestali – utilizzo di aree forestali.

5. L'inserimento nelle vendors' list per i settori sopra indicati avverrà, anche nella fase di prima applicazione del presente Protocollo previo rilascio dell'informazione antimafia.
6. La richiesta di comunicazione o informazione antimafia non occorre nel caso di iscrizione del fornitore in una white list.
7. La Commissione di legalità di cui all'art. 9 potrà individuare modifiche o integrazioni ai settori sopra individuati anche in relazione alla fase di prima applicazione del Protocollo e fissare nuove soglie, stabilendo, in base ad esse, la tipologia della documentazione antimafia da rilasciare. Le modifiche e le integrazioni sono approvate dalle parti quale atto aggiuntivo al presente Protocollo.

## ARTICOLO 9

### Commissioni per la legalità

1. Le Parti firmatarie stabiliscono, presso la Prefettura capoluogo di regione, la costituzione della Commissione per la legalità regionale o interregionale. La Commissione è composta da rappresentanti delle Prefetture interessate, di cui uno con funzioni di coordinatore, e di CONFAPI.
2. I rappresentanti delle Associazioni provinciali o di categoria aderenti al Protocollo sono chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione per la legalità regionale o interregionale nei casi in cui vengano trattate questioni che concernono i loro associati.
3. Le Parti possono decidere di costituire sottosezioni provinciali, composte da propri rappresentanti locali e coordinate dal Prefetto territorialmente competente, aventi il compito di esaminare le problematiche emergenti in sede di attuazione del Protocollo e di riferire i risultati conseguiti, su base annuale, alla Commissione per la legalità regionale o interregionale.
4. La Commissione regionale o interregionale coordina e monitora l'attuazione del Protocollo e svolge azione di impulso, a livello provinciale, per una sempre maggiore adesione delle imprese al circuito di legalità promosso dall'Intesa sottoscritta a livello nazionale tra il Ministero dell'Interno e CONFAPI.
5. La Commissione regionale o interregionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, se ne ravvisi la necessità.

6. La Commissione regionale o interregionale, acquisite le relazioni annuali sull'attività svolta dalle sottosezioni provinciali, ove costituite, redige annualmente la relazione sullo stato di attuazione del protocollo nella regione o nella macro area interregionale, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti e la trasmette alla Commissione nazionale per la legalità.

## ARTICOLO 10

### Durata del protocollo

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo tacito per altri tre anni.
2. L'eventuale intenzione di non rinnovare il Protocollo deve essere manifestata alla controparte, per iscritto, con almeno un mese di preavviso.

Luogo e data

ASSOCIAZIONI

---

---

---

---

PREFETTURE

---

---

---

---